

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Documento per la consultazione

**AGGIORNAMENTI DELLE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI
INTERMEDIARI VIGILATI IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO
CONTABILE IFRS 9 SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E ULTERIORI INTERVENTI DI
MODIFICA**

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le proposte di modifica alla: Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”; Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”; Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”; Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”. Le modifiche tengono conto dell'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9, omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016, forniscono alcuni chiarimenti applicativi e introducono nuovi dettagli informativi. La Circolare n. 217 è inoltre modificata per prevedere informazioni sulla prestazione di servizi di pagamento o emissione di moneta elettronica da parte di Istituti di pagamento e di IMEL stabiliti in Italia con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ram@pec.bancaditalia.it entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento.

Il mittente che non disponga di casella PEC invia copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti e proposte al seguente indirizzo: Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 ROMA e contestualmente una copia all'indirizzo servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono tuttavia chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri contributi non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Agosto 2017

NOTA ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Il presente documento sottopone a consultazione le **bozze di aggiornamento delle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali e consolidate delle banche e degli altri intermediari vigilati finalizzate a recepire il principio contabile IFRS 9 “Strumenti finanziari”**⁽¹⁾, che dal primo gennaio 2018 sostituirà il vigente principio contabile IAS 39.

L’adozione dell’IFRS 9 richiede modifiche - oltre che alle disposizioni di bilancio delle banche e degli altri intermediari vigilati (Intermediari iscritti nell’Elenco di cui all’art. 106 del TUB, IMEL, Istituti di pagamento, SIM, SGR), che sono state oggetto di un documento di consultazione pubblicato nel mese di maggio u.s.⁽²⁾ - anche alle segnalazioni statistiche di vigilanza, che sono oggetto del presente documento di consultazione. Per ridurre gli oneri segnaletici in capo agli intermediari segnalanti le modifiche recepiscono i cambiamenti operati agli schemi di bilancio.

Per ciò che concerne le **banche, i gruppi bancari, i gruppi finanziari e i gruppi di SIM quotati**, a partire dal presente aggiornamento, l’informativa di bilancio non è più richiesta sulla base degli schemi segnaletici nazionali (modello “matriciale”) ma secondo i formati previsti dalle disposizioni comunitarie emanate dall’EBA e dalla BCE (XBRL)⁽³⁾. Sono pertanto abrogati i vigenti schemi segnaletici nazionali relativi alle segnalazioni armonizzate e integrate le Avvertenze Generali delle Circolari segnaletiche con i riferimenti alle normative comunitarie direttamente applicabili. Sono, comunque, mantenute le informazioni di bilancio “non armonizzate” (si fa riferimento in particolare ai dati sulla “Qualità del credito”).

Riguardo gli **altri intermediari vigilati**, i principali aspetti di novità riguardano i **nuovi portafogli** per la classificazione delle attività finanziarie⁽⁴⁾ e le modifiche connesse con le nuove regole di calcolo delle rettifiche di valore per il rischio di credito basate sulle **perdite attese**.

Ulteriori modifiche hanno interessato, fra l’altro, le attività materiali, tra cui l’inserimento di informazioni sulle attività che banche e altri intermediari hanno acquisito, a titolo di escussione di garanzie, a seguito del recupero di crediti deteriorati (*foreclosed assets*).

Inoltre, con il presente aggiornamento delle segnalazioni verrebbero:

- richieste - nella Circolare n. 217 - **informazioni sulla prestazione di servizi di pagamento e sull’emissione di moneta elettronica da parte di IP e IMEL comunitari stabiliti in Italia con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati;**
- apportate **ulteriori modifiche** volte a: i) fornire chiarimenti applicativi; ii) introdurre nuove voci o dettagli⁽⁵⁾; e iii) recepire comunicazioni già trasmesse al sistema.

¹ L’IFRS 9 è stato omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016.

² <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/disposizioni-materia-bilancio/index.html>

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e Regolamento (UE) 2015/534.

⁴ I portafogli contabili previsti nelle nuove disposizioni di bilancio sono i seguenti: a) attività finanziarie di negoziazione, b) attività finanziarie designate al *fair value*, c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*, d) attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, e) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

⁵ Sono stati inseriti: a) nuovi dettagli informativi relativi ai servizi di pagamento di banche, Istituti di pagamento e IMEL; b) una voce specifica sulle giacenze di monete detenute dalle banche; c) nuovi dettagli informativi nella voce relativa ai finanziamenti con obbligo di rimborso a carico del bilancio dello Stato e una voce sui depositi accesi dalla autorità giudiziaria riconducibili a procedure giudiziali.

Nel documento di consultazione sono incluse le bozze di aggiornamento delle seguenti Circolari:

- Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”;
- Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”;
- Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;
- Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”; e
- Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”.

Le proposte di modifica sono state sottoposte a un’Analisi di impatto della regolamentazione semplificata ed entrerebbero in vigore dalle prime segnalazioni successive alla data di riferimento del 31 dicembre 2017, ad eccezione delle nuove segnalazioni previste per IP e IMEL comunitari insediati in Italia (cfr. Analisi d’impatto della regolamentazione).

Si descrivono, di seguito, per ciascuna delle Circolari le principali modifiche che verrebbero introdotte.

2. Proposte di modifica

Circolare n. 272 “Matrice dei conti” - 10° aggiornamento

Con riferimento alla Circolare n. 272 le modifiche riguarderebbero le seguenti aree:

1) **Avvertenze generali.** In particolare verrebbe:

- inserito nella Parte B punto 2 “Qualità del credito” un paragrafo 2.2 “Attività finanziarie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” nel quale verrebbero introdotte, in linea con la disciplina contabile, le definizioni di: i) attività finanziarie soggette a “*impairment*”; ii) stadi di rischio di credito; iii) *write-off*. La nuova definizione di *write-off* ha comportato la modifica di alcune voci dei dati statistici mensili ⁽⁶⁾;
- inserito nella Parte B punto 5 “Titoli e derivati” un nuovo attributo informativo che classifica i derivati a seconda che siano negoziati su mercati organizzati, con controparti centrali o con controparti centrali qualificate;
- modificate le parti A e D relativamente agli schemi segnaletici armonizzati FINREP, per effetto dell’avvio della raccolta diretta dei dati attraverso i modelli e le convenzioni europee (DPM-XBRL). In particolare, nella parte A verrebbero mantenute le indicazioni sulle modalità e termini di invio, rinviando per la struttura degli schemi segnaletici e le regole di compilazione al Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modifiche e integrazioni (di seguito: “Regolamento”). Nella parte D verrebbe mantenuta nella Circolare l’indicazione dell’ambito di applicazione (i soggetti che hanno l’obbligo di segnalazione e la tipologia di reporting), rinviando per il contenuto degli schemi segnaletici al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e al Regolamento (UE) 2015/534.

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

⁶ Cfr. Sezione 1, Sottosezione 3 Situazione patrimoniale: altre informazioni, voci 58080, 58081 e 58224.

2) *Sottosezione I.3 “Dati statistici mensili - situazione patrimoniale: altre informazioni”*. In particolare, verrebbe:

- specificato come devono essere segnalate le operazioni di denaro caldo (⁷);
- introdotta una nuova voce (voce 58093, “Depositi accesi dalla autorità giudiziaria riconducibili a procedure giudiziali”), al fine di enucleare dai depositi della PA quei depositi accesi dall’ autorità giudiziaria riconducibili a procedure giudiziali (esecuzione mobiliari, immobiliari, concordati, fallimenti, ecc.);
- previsto un nuovo dettaglio informativo (“Finalità del finanziamento”), da inserire nelle voci di stock e di flusso relative ai finanziamenti con obbligo di rimborso a carico del bilancio dello Stato italiano (⁸).

SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI

Sottosezione II.1 “Altri dati statistici – dati patrimoniali, parte 2 – altri dati patrimoniali”. In particolare, verrebbero:

- introdotte, nelle voce 58375 relativa alle attività materiali, le attività derivanti dal recupero crediti deteriorati assoggettate alla disciplina dello IAS 2 e dello IAS 16;
- introdotta una nuova voce per la segnalazione delle giacenze di monete detenute dalle banche (voce 58379).

3) *Sottosezione II.3 “Altri dati statistici – servizi di pagamento”*. In particolare, verrebbero apportate alcune modifiche descritte più in dettaglio in relazione alle segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL nella Circolare n. 217.

4) *Sottosezione II.4 “Altri dati statistici – altre informazioni, parte 2 – altre informazioni”*. In particolare, verrebbe introdotta una voce relativa al numero dei depositi non trasferibili.

5) *Sottosezione II.5 “Altri dati statistici – andamento conto economico”*. In particolare, verrebbero:

- introdotte due sottovoci che includono l’ammontare degli interessi negativi sulle attività finanziarie e gli interessi positivi sulle passività finanziarie;
- adeguate le voci relative agli utili e perdite da realizzo su attività finanziarie e utili/perdite da cessione/riacquisto ai nuovi portafogli contabili previsti dall’ IFRS 9;
- introdotta una sottovoce “altri” nelle voci relative alle perdite e utili da negoziazione relative a contratti derivati che accoglie i risultati derivanti da derivati incorporati in strumenti strutturati.

SEZIONE III – INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

6) *Sottosezione I “Informazioni armonizzate”*. In particolare, verrebbero eliminate le voci presenti nella Circolare rinviando:

- per gli schemi segnalatici agli allegati III e IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

⁷ Cfr. voci 58080 “Write-off di attività finanziarie” (sottovoci 26, 42, 58, 74 e 88) e nella voce 58222 “Prestiti rotativi a famiglie istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e società non finanziarie residenti nell’ area UEM”.

⁸ Cfr. voce 58095 e voce 58317 che verrebbe spostata dalla sezione II.1.

- per le istruzioni di compilazione a quanto previsto dall'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

7) *Sottosezioni da 2 (9 nella vigente versione) a 8 (15 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi"*. In particolare, le voci/sottovoci verrebbero adeguate sulla base di quanto previsto dal nuovo principio contabile IFRS 9.

Sottosezione 2 (9 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: dati patrimoniali attivo".

Verrebbero modificate le sottovoci relative ai depositi, incluse nella voce "Crediti verso banche" (40611). In particolare si passerebbe da una ripartizione basata sulla tipologia (liberi/vincolati) a una ripartizione per durata (a vista/a scadenza). La voce verrebbe ridenominata, similmente alla successiva (40613) relativa ai "Crediti verso clientela", in linea con quanto riportato nei nuovi schemi del bilancio rivisti sulla base dei portafogli contabili dell'IFRS 9.

Sottosezione 3 (10 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: dati patrimoniali passivo".

Verrebbero ridenominate le voci relative ai debiti verso banche e debiti verso clientela, in linea con quanto riportato nei nuovi schemi del bilancio (40645 "Passività valutate al costo ammortizzato: debiti verso banche" e 40647 "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: debiti verso clientela").

Sottosezione 4 (11 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi" Parte 2 "Qualità del credito".

Verrebbero:

- introdotte nuove voci relative a: i) dinamica delle rettifiche di valore complessive sulle attività finanziarie deteriorate acquisite o originate; ii) *write-off* su attività finanziarie deteriorate acquisite o originate rilevati direttamente a conto economico e relativi recuperi; iii) attività finanziarie e non finanziarie derivanti dal recupero dei crediti deteriorati; iv) *write-off* parziali complessivi sulle esposizioni creditizie lorde;
- modificate le voci relative alle rettifiche di valore su esposizioni verso soggetti residenti e non per l'eliminazione della ripartizione tra rettifiche specifiche e di portafoglio non più prevista dal nuovo principio contabile di riferimento;
- introdotta la variabile "Stadi di rischio di credito" per la voce relativa alle rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi (41063);
- eliminata la variabile "Fascia di scaduto" nelle voci sulle esposizioni creditizie lorde (41061 e 41062) in quanto richiesta già nelle segnalazioni armonizzate.

Sottosezione 4 (11 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi" Parte 3 "Cartolarizzazioni".

Verrebbero adeguate alcune voci per tener conto dei nuovi portafogli contabili e dell'eliminazione della ripartizione tra rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti dal nuovo principio contabile IFRS 9.

Sottosezione 4 (11 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi" Parte 4 "Notizie complementari" e Sottosezione 7 (14 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: conto economico – dati integrativi".

Verrebbero:

- modificate le voci per recepire i nuovi portafogli contabili e le forme tecniche incluse negli stessi portafogli sulla base di quanto previsto dall'IFRS 9;
- modificata la voce dei debiti ripartiti per forma tecnica. In particolare si passerebbe da una ripartizione basata sulla tipologia (liberi/vincolati) a una ripartizione per durata (a vista/a scadenza).

Sottosezione 5 (12 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: conto economico - costi" e Sottosezione 6 (13 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: conto economico - ricavi".

Verrebbe:

- introdotta una sottovoce nelle voci sugli "Interessi passivi e oneri assimilati" (40860) e "Interessi attivi e proventi assimilati" (40920) che include l'ammontare degli interessi negativi sulle attività finanziarie e degli interessi positivi sulle passività finanziarie;
- adeguate le voci relative agli interessi, utili e perdite da cessione/riacquisto e rettifiche/ripresе di valore ai nuovi portafogli contabili e alle forme tecniche incluse negli stessi portafogli previsti dall'IFRS 9;
- adeguate le voci sulle rettifiche di valore per tener conto dell'eliminazione della ripartizione tra rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti dal nuovo principio contabile IFRS 9. Per le stesse voci verrebbe introdotta la variabile "Stadi di rischio di credito";
- introdotta una voce sulle rettifiche di valore per deterioramento di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: "Crediti deteriorati acquisiti o originati", ripartiti per stadi di rischio;
- cambiata la composizione delle voci accantonamenti e riattribuzioni a conto economico di fondi per rischi e oneri che vede ricompresi gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare fondi e sulle garanzie rilasciate in linea con gli schemi di bilancio;
- introdotta una nuova sottovoce nelle rettifiche/ripresе di valore su attività materiali che tiene conto delle attività derivanti dal recupero crediti deteriorati assoggettate alla disciplina dello IAS 2;
- introdotta la variabile "Stadi di rischio di credito" per la voce relativa alle rettifiche di valore per deterioramento di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Sottosezione 8 (15 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: unità operanti all'estero" Parte 1 "Dati patrimoniali".

Verrebbero adeguate alcune voci per tener conto dei nuovi portafogli contabili derivanti dal nuovo principio contabile IFRS 9.

Sottosezione 8 (15 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: unità operanti all'estero" Parte 2 "Dati di conto economico".

Verrebbero modificate le voci/sottovoci per allinearle alle modifiche apportate agli schemi segnaletici armonizzati FINREP.

Sottosezione 9 (16 nella vigente versione) "Altri dettagli informativi: perdite storicamente registrate sulle posizioni in default".

Verrebbero eliminate le voci presenti nella Circolare rinviando per gli schemi segnaletici alla Circolare n.154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e per le istruzioni di compilazione alla Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”.

* * *

Circolare n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” - 23° aggiornamento

Con riferimento alla Circolare n. 115 si specifica che gli interventi proposti sono equivalenti a quelli apportati nella Circolare n. 272. In particolare si evidenzia che verrebbero modificate le seguenti aree.

Avvertenze generali e SEZIONE I – FINREP

Con riferimento alle segnalazioni finanziarie armonizzate si prevede l’eliminazione delle voci/sottovoci matriciali a seguito dell’implementazione di una raccolta diretta dei dati attraverso i modelli e le convenzioni europee (DPM-XBRL). Per le modifiche si rinvia a quanto specificato nei punti 1) e 7) della Circolare n. 272.

In aggiunta agli interventi sopra menzionati, nelle Avvertenze Generali, paragrafo 1.3 “Aeree e metodi di consolidamento” verrebbe specificato per ogni singola sezione a quale perimetro si fa riferimento. Contestualmente, il riferimento al perimetro del Gruppo bancario verrebbe sostituito con il riferimento al perimetro del consolidato prudenziale.

SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE II: GRUPPI BANCARI E GRUPPI FINANZIARI

Sezione II – Sottosezione 1 – Parte 2 “Dati trimestrali – Altre informazioni” e Sottosezione 2 – Parte 3 “Dati semestrali – Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche”.

Le presenti Sottosezioni contengono le modifiche di cui al punto 8) della Circolare 272 previste per la qualità del credito. In particolare verrebbero:

- introdotte nuove voci relative a: i) dinamica delle rettifiche di valore complessive sulle attività finanziarie deteriorate acquisite o originate; ii) *write-off* su attività finanziarie deteriorate acquisite o originate rilevati direttamente a conto economico e relativi recuperi; iii) attività finanziarie e non finanziarie derivanti dal recupero dei crediti deteriorati; iv) *write-off* parziali complessivi sulle esposizioni creditizie lorde;
- modificate le voci relative alle rettifiche di valore su esposizioni verso soggetti residenti e non per l’eliminazione della ripartizione tra rettifiche specifiche e di portafoglio non più prevista dal nuovo principio contabile di riferimento;
- introdotta la variabile “Stadi di rischio di credito” per la voce relativa alle rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi;
- eliminata la variabile “Fascia di scaduto” nelle voci sulle esposizioni creditizie lorde in quanto richieste già nelle segnalazioni armonizzate.

Sezione II – Sottosezione 2 – Parte 4 “Dati semestrali: cartolarizzazioni”.

Verrebbero adeguate alcune voci (36255 e 36248) per tener conto dei nuovi portafogli contabili e dell’eliminazione della ripartizione tra rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti dal nuovo principio contabile IFRS 9.

Sezione II – Sottosezione 2 – Parte 5 “Dati semestrali: altre informazioni”.

Verrebbe:

- cambiata la composizione delle voci fondi per rischi e oneri e i relativi accantonamenti e riattribuzioni a conto economico che vede ricompresi gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare fondi e sulle garanzie rilasciate in linea con lo schema di bilancio;
- introdotta una nuova sottovoce nella voce immobili (36346) a uso funzionale nonché due nuove sottovoci relative agli immobili in rimanenza per tener conto delle attività derivanti dal recupero crediti deteriorati;
- verrebbero adeguate alcune voci (36307, 36323, 36331, 36338, 36335, 36337 e 36339) per tener conto dei nuovi portafogli contabili.

* * *

Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” - 20° aggiornamento

Con riferimento alla Circolare n. 148 le modifiche riguarderebbero le seguenti aree:

- 1) **Sezione I “Dati patrimoniali”**. Le voci/sottovoci verrebbero adeguate sulla **base di quanto previsto nelle disposizioni di bilancio in consultazione** in attuazione del nuovo principio contabile IFRS 9.

Sottosezione 1 “Attivo”.

Verrebbero:

- modificati i portafogli contabili delle attività finanziarie in: attività finanziarie di negoziazione, attività finanziarie designate al *fair value*, altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- cambiate le forme tecniche incluse nei differenti portafogli contabili. In particolare, le forme tecniche sarebbero allineate a quanto previsto dalla disciplina di bilancio degli intermediari finanziari;
- riviste le sottovoci relative alle “attività materiali” distinguendo tra beni ad uso funzionale e beni detenuti a scopo d’investimento e alle “attività immateriali” distinguendo tra attività valutate al costo e attività valutate al *fair value*;
- le voci relative a capitale sottoscritto non versato, azioni proprie e disavanzi d’esercizi precedenti verrebbero riportate nella Sottosezione II “passivo” e segnalate negativamente in analogia con la loro rappresentazione in bilancio.

Sottosezione 2 “Passivo”.

Verrebbe:

- introdotta una nuova voce relativa alla categoria delle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – debiti” che aggrega le voci relative alle sottocategorie dei debiti verso banche, verso società finanziarie e verso banche, in allineamento alla rappresentazione contabile dello schema patrimoniale. Il dettaglio delle citate sottocategorie viene ora riportato nella Sottosezione 3 “Altre informazioni”;
- cambiata la composizione della voce “Fondi per rischi e oneri” che vede ricompresi anche gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare fondi e sulle garanzie rilasciate in linea con lo schema di bilancio;
- adeguata a quanto previsto dall’IFRS 9 la voce “Riserve da valutazione”.

Sottosezione 3 “Altre informazioni”.

Verrebbero:

- mantenute nelle attività e passività valutate al costo ammortizzato la ripartizione per controparte dei crediti e dei debiti (verso banche, verso società finanziarie, verso clientela);
- introdotta una nuova voce relativa alle attività materiali che richiede la ripartizione per ogni categoria (ad uso funzionale, a scopo di investimento) tra attività valutate al *fair value* e attività valutate al costo.

- 2) **Sezione II “Dati di conto economico e altre informazioni”.** Le voci e sottovoci verrebbero modificate in conseguenza ai cambiamenti apportati nelle Sottosezioni di cui al punto 1) sulla base di quanto disposto dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 9.

Sottosezione 1 “Dati di conto economico”.

Verrebbero:

- richiesti, come previsto in bilancio, i risultati netti delle diverse aree gestionali (in luogo della rilevazione distinta dei componenti positivi rispetto a quelli negativi);
- introdotte nuove sottovoci relativamente agli interessi attivi e passivi che forniscono un dettaglio per singole sottovoci di bilancio;
- modificata la composizione della voce dividendi e proventi simili sulla base dei nuovi portafogli contabili.

Sottosezione 2 “Altre informazioni”

Verrebbero:

- modificate le sottovoci relative agli utili/perdite da cessione (e da riacquisto di passività finanziarie) coerentemente con i nuovi portafogli contabili (attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e con impatto sulla redditività complessiva, passività finanziarie valutate al costo ammortizzato);
- allineate le sottovoci nelle voci relative agli utili/perdite da cessione e alle plusvalenze/minusvalenze sulle attività e passività finanziarie valutate a *fair value* con impatto a conto economico alle ripartizioni per voci e sottovoci presenti nelle omonime tabelle di nota integrativa;
- riviste le sottovoci relative alle voci “rettifiche/riprese di valore su attività materiali”, in linea con quanto effettuato a livello di dati patrimoniali, prevedendo una ripartizione per destinazione esclusivamente per le attività materiali (ad uso funzionale, a scopo di investimento);
- eliminate le voci relative alle “rettifiche/riprese di valore su attività immateriali”.

- 3) **Avvertenze generali e Sezione IV “Segnalazioni sui servizi di investimento”**. Verrebbero apportate le modifiche necessarie per recepire la comunicazione del 30 giugno 2016 in materia di segnalazioni sui servizi d’investimento.

* * *

Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” - 18° aggiornamento

- 1) **Sezione I “Situazione dei conti”**. Le voci/sottovoci verrebbero adeguate sulla **base di quanto previsto nelle disposizioni di bilancio in consultazione** in attuazione del nuovo principio contabile IFRS 9.

Sottosezione 1 “Stato patrimoniale: Attivo”.

Verrebbero:

- modificati i portafogli contabili delle attività finanziarie in: attività finanziarie di negoziazione, attività finanziarie designate al *fair value*, altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- cambiate le forme tecniche incluse nei differenti portafogli contabili. In particolare, le forme tecniche sarebbero allineate a quanto previsto dalla disciplina di bilancio degli intermediari finanziari;
- riviste le sottovoci relative alle “attività materiali” distinguendo tra beni ad uso funzionale e beni detenuti a scopo d’investimento e alle “attività immateriali” distinguendo tra attività valutate al costo e attività valutate al *fair value*;
- le voci relative a capitale sottoscritto non versato, azioni proprie e disavanzi d’esercizi precedenti verrebbero riportate nella Sottosezione 2 “passivo” e segnalate negativamente in analogia con la loro rappresentazione in bilancio.

Sottosezione 2 “Stato patrimoniale: Passivo”.

Verrebbero:

- cambiata la composizione della voce “Fondi per rischi e oneri” che vede ricompresi anche gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare fondi e sulle garanzie rilasciate in linea con lo schema di bilancio;
- adeguata a quanto previsto dall’IFRS 9 la voce “Riserve da valutazione”.

Sottosezione 4 “Conto economico”.

Verrebbero:

- modificata la composizione della voci relative agli interessi attivi e passivi e ai dividendi e proventi simili sulla base dei nuovi portafogli contabili;
- richiesti, come previsto in bilancio i risultati netti delle diverse aree gestionali (della rilevazione distinta dei componenti positivi rispetto a quelli negativi);
- modificate le sottovoci relative agli utili/perdite da cessione (e da riacquisto di passività finanziarie) e alle rettifiche/riprese per il rischio di credito coerentemente con i nuovi

portafogli contabili (attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e con impatto sulla redditività complessiva, passività finanziarie al costo ammortizzato);

- riviste le sottovoci relative alle voci “rettifiche/riprese di valore su attività materiali”, in linea con quanto effettuato a livello di dati patrimoniali, prevedendo una ripartizione per destinazione esclusivamente per le attività materiali (ad uso funzionale, a scopo di investimento).

Sottosezione 5 “Dati integrativi e altre informazioni”.

Con riferimento alla Sottosezione 5 verrebbero allineate le sottovoci nelle voci relative agli utili/perdite da cessione e alle plusvalenze/minusvalenze sulle attività e passività finanziarie valutate a *fair value* con impatto a conto economico alle ripartizioni per voci e sottovoci presenti nelle omonime tabelle di nota integrativa.

* * *

Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” - 16° aggiornamento

Con riferimento alla Circolare n. 217 le modifiche riguarderebbero le seguenti aree:

1) **Avvertenze generali.** Verrebbe:

- esteso l’obbligo segnaletico sui servizi di pagamento o sull’emissione di moneta elettronica prestati in Italia agli IP e IMEL comunitari che operano con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati (cfr. Analisi d’impatto della regolamentazione);
- inserito nella Sezione 7 “qualità del credito” un paragrafo 7.2 “attività finanziarie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” nel quale verrebbero introdotte le definizioni di: i) attività finanziarie soggette a “*impairment*”; ii) stadi di rischio di credito; iii) *write-off*; in linea con quanto definito nella disciplina contabile;
- rivista la definizione di money transfer.

2) **Sezione I “Dati patrimoniali” e sottosezione II.9 “Altre informazioni – dati integrativi”.** Le voci/sottovoci verrebbero adeguate sulla **base di quanto previsto nelle disposizioni di bilancio in consultazione** in attuazione del nuovo principio contabile IFRS 9.

Sezione I “Dati patrimoniali”

Sottosezione I “Attivo”.

Verrebbero:

- modificati i portafogli contabili delle attività finanziarie in: attività finanziarie di negoziazione, attività finanziarie designate al *fair value*, altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- cambiate le forme tecniche incluse nei differenti portafogli contabili. In particolare, le forme tecniche sarebbero allineate a quanto previsto dalla disciplina di bilancio degli intermediari finanziari;
- riviste le sottovoci relative alla voce 52022 “attività materiali” al fine di ricomprendere le immobilizzazioni materiali derivanti dal recupero crediti deteriorati assoggettate alla

disciplina dello IAS 2 e contestualmente eliminare le sottovoci di dettaglio relative alla tipologia di bene;

- le voci relative a capitale sottoscritto non versato, azioni proprie e disavanzi d'esercizi precedenti verrebbero riportate nella Sottosezione II "passivo" e segnalate negativamente in analogia con la loro rappresentazione in bilancio.

Sottosezione 2 "Passivo".

Verrebbero:

- introdotta una nuova voce relativa alla categoria delle "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – debiti" che aggrega le voci relative alle sottocategorie dei debiti verso banche, verso società finanziarie e verso banche, in allineamento alla rappresentazione contabile dello schema patrimoniale. Il dettaglio delle citate sottocategorie viene ora riportato nella Sottosezione II.9 "Altre informazioni – dati integrativi";
- cambiata la composizione della voce (52074) "Fondi per rischi e oneri" che vede ricompresi gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare fondi e sulle garanzie rilasciate in linea con lo schema di bilancio;
- introdotte nella voce (52084) "Riserve da valutazione" due nuove sottovoci che sono riferite a due fattispecie espressamente disciplinate dall'IFRS 9.

Sezione II "Altre informazioni"

Sottosezione II.9 "Altre informazioni – dati integrativi".

Verrebbero:

- introdotta una nuova voce relativa alle attività materiali che richiede la ripartizione per ogni categoria (ad uso funzionale, a scopo di investimento, rimanenze) tra attività valutate al *fair value* e attività valutate al costo. E' prevista inoltre l'introduzione di una variabile "attività derivanti dal recupero credito" volta ad individuare i "*foreclosed asset*";
- introdotte nuove voci relative alle attività finanziarie cedute rilevate per intero in bilancio e rilevate parzialmente.

- 3) **Sezione III "Dati di conto economico"**. Le voci e sottovoci verrebbero modificate in conseguenza ai cambiamenti apportati nelle Sottosezioni di cui al punto 2) sulla base di quanto disposto dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 9.

Sottosezione 1 "Dati di conto economico".

Verrebbero:

- introdotte nuove sottovoci relativamente agli interessi attivi e passivi (52482 e 52440) che forniscono un dettaglio per singole sottovoci di bilancio. Contestualmente nella sottosezione 2 "altre informazioni" è stato eliminato tale dettaglio e viene richiesta esclusivamente la composizione per forma tecnica delle attività e passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- modificata la composizione della voce dividendi e proventi simili (52486) sulla base dei nuovi portafogli contabili;
- richiesti i risultati netti delle diverse aree gestionali anziché i componenti positivi e negativi separatamente, come previsto in bilancio;

- eliminate le sottovoci relative alle spese del personale incluse nella voce spese amministrative (voce 52460). Il dettaglio verrebbe richiesto nella sottosezione 2 “altre informazioni” (voce XXX56).

Sezione III “Dati di conto economico”

Sottosezione 2 “Altre informazioni”.

Verrebbero:

- modificati i portafogli contabili delle attività finanziarie;
- modificate le sottovoci relative alle rettifiche/riprese per deterioramento del credito su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e con impatto sulla redditività complessiva che ora prevedono una ripartizione per forma tecnica e stadi di rischio in linea con l’informativa di bilancio;
- riviste le sottovoci relative alle voci “rettifiche/riprese di valore su attività materiali” e “svalutazioni/rivalutazioni delle attività materiali e immateriali al *fair value*” (52466), in linea con quanto effettuato a livello di dati patrimoniali, prevedendo una ripartizione per destinazione esclusivamente per le attività materiali (ad uso funzionale, a scopo di investimento e rimanenze);
- eliminate le voci relative alle “rettifiche/riprese di valore su attività immateriali” in quanto informazioni di dettaglio non utili agli *users* delle segnalazioni.

Sezione II “Altre informazioni”, ad eccezione della Sottosezione II.9 “Altre informazioni – dati integrativi” sopra illustrata al punto 2)

- 4) *Sottosezioni I “Leasing”, II “factoring e altre cessioni”, III “credito al consumo”, V “Altre attività finanziarie” e XIV “Operazioni di prestito su pegno”.* Le voci relative alle rettifiche di valore complessive verrebbero modificate per l’eliminazione della ripartizione tra rettifiche specifiche e di portafoglio non più prevista dal nuovo principio contabile IFRS 9.
- 5) *Sottosezione 4 “garanzie e impegni”.* Le voci verrebbero modificate al fine di evidenziare i valori nominali e di bilancio riferiti agli impegni irrevocabili a erogare fondi e alle garanzie finanziarie rilasciate soggette alle regole di valutazione dell’IFRS 9.
- 6) *Sottosezione 7 “cartolarizzazioni”.* Le voci (58081, 58210, 58212, 58216 e 52338) verrebbero modificate per recepire la nuova definizione di *write-off* definita nell’IFRS 9 e i nuovi portafogli contabili relativi alle attività finanziarie.
- 7) *Sottosezione 8 “qualità e flussi”.* Le voci/sottovoci verrebbero adeguate sulla base di quanto previsto dal nuovo principio contabile IFRS 9 e secondo quanto definito in bilancio. In particolare, verrebbero:
 - introdotte nuove voci relative a: i) distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto con contestuale eliminazione nelle voci sulle esposizioni creditizie lorde (52371 e 52373) della variabile “fascia di scaduto”; ii) dinamica delle rettifiche di valore complessive sulle attività finanziarie e degli accantonamenti complessivi su impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate; iii) *write-off* rilevati direttamente a conto economico e relativi recuperi; iv) *write-off* parziali complessivi sulle esposizioni creditizie lorde; v) trasferimenti tra gli stadi di rischio di credito; vi) attività finanziarie e non finanziarie derivanti dal recupero dei crediti deteriorati;
 - introdotta la variabile “stadi di rischio di credito” per le voci relative alle rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi.

Inoltre, verrebbero bipartite, distinguendo tra le esposizioni verso clientela e quelle verso banche/società finanziarie, le voci relative alle variazioni delle esposizioni creditizie lorde deteriorate e oggetto di concessioni, nonché le relative variazioni delle rettifiche di valore complessive.

8) **Sezione II “Altre informazioni” Sottosezione 12 “servizi di pagamento e moneta elettronica”.**

Verrebbero:

- introdotte precisazioni nella definizione di *money transfer* (voce 58560);
- modificata la voce “bollettini di conto” (voce 58577) introducendo 2 nuove sottovoci per la segnalazione dei bollettini di conto senza mandato;
- introdotto un nuovo attributo informativo relativo allo Stato di emissione della carta ovvero dove è collocato l’intermediario emittente per le voci relative alle operazioni con carte – lato *acquiring*;
- fornite precisazioni relativamente allo “Stato di controparte” per gli strumenti lato *issuing*.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Premessa.

L'introduzione del **principio contabile internazionale IFRS 9** (in vigore dal 1° gennaio 2018) richiede di **modificare**, oltre alla normativa della Banca d'Italia sugli schemi di bilancio (⁹), **anche le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati, a livello individuale e consolidato**.

Inoltre, si rende necessario introdurre **nuove segnalazioni, per IP e IMEL comunitari insediati in Italia**, in relazione al decreto n. 90 del 25 maggio 2017 che riconosce alla Banca d'Italia il potere di richiedere dati a tali intermediari, anche su base periodica, a fini antiriciclaggio.

Il presente documento (AIR) accompagna il progetto di revisione degli schemi segnaletici e la corrispondente proposta di modifica delle Circolari nn. 217, 189, 148, 272 e 115 (¹⁰) e valuta gli impatti delle novità normative per gli intermediari.

L'analisi, condotta in forma semplificata (¹¹), si sofferma, per quanto attiene agli **effetti dell'IFRS9**, sulle possibili opzioni normative per modificare le segnalazioni dei dati di bilancio (dati patrimoniali, dati di conto economico e qualità del credito; cfr. infra, par. A).

Con riferimento alle **nuove segnalazioni degli IP e IMEL comunitari**, sono state identificate differenti opzioni sul flusso informativo che tali soggetti sarebbero chiamati a inviare (cfr. infra, par. B).

⁹ Tale disciplina è già stata posta in consultazione pubblica (scaduta il 3 luglio u.s.) ma non è stata ancora finalizzata. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/disposizioni-materia-bilancio/index.html>

¹⁰ Circolari n.: 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” - 16° aggiornamento; 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” - 18° aggiornamento; 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” - 20° aggiornamento; 272 “Matrice dei conti” - 10° aggiornamento e 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” - 23° aggiornamento.

¹¹ In conformità con la Circolare della Banca d'Italia n. 277 “Linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione”.

A) Implementazione dell'IFRS 9: implicazioni per le segnalazioni dei dati di bilancio

Nella valutazione delle implicazioni dell'entrata in vigore dell'IFRS 9 sulle segnalazioni dei dati di bilancio (distinti in dati patrimoniali, di conto economico e qualità del credito) è stata valutata l'opportunità di:

- modificare e integrare le voci e sottovoci degli schemi segnaletici per i soli dettagli informativi richiesti e/o modificati dai principi contabili internazionali;
- apportare un cambiamento alla struttura degli schemi segnaletici allineandoli il più possibile a quanto previsto dalle disposizioni sulle forme tecniche dei bilanci oggetto di consultazione.

Nella valutazione delle opzioni, i **benefici** sono stati stimati alla luce delle esigenze conoscitive della Banca d'Italia, per finalità di supervisione e di ricerca economica.

La stima dei **costi** – in termini di oneri attesi per l'adeguamento degli schemi segnaletici – tiene invece conto della forma, del contenuto e della struttura delle informazioni già richieste dalla normativa sui bilanci degli intermediari in fase di consultazione nonché di un primo riscontro fornito dagli intermediari sugli effetti della nuova disciplina di bilancio (¹²). Rimane ferma la possibilità di integrare le evidenze dell'AIR sulla base degli esiti della consultazione pubblica.

1. Dati patrimoniali

In relazione alla necessità di modificare le voci/sottovoci di natura patrimoniale previste dalle circolari nn. 217, 189 e 148, in attuazione del nuovo principio contabile IFRS 9 e in coerenza con la nuova disciplina di bilancio definita per il recepimento dello stesso IFRS 9, sono state identificate le seguenti opzioni:

- **Opzione 1.** Gli schemi segnaletici relativi alle attività finanziarie sarebbero modificati per tener conto dei nuovi portafogli contabili e delle forme tecniche degli strumenti finanziari presenti nei diversi portafogli ai sensi dell'IFRS 9. Sarebbero inoltre richiesti dettagli aggiuntivi nelle "riserve di valutazione" per fenomeni espressamente disciplinati dal nuovo principio contabile (es. variazioni del proprio merito creditizio).
- **Opzione 2.** Oltre alle modifiche di cui all'opzione 1, la struttura degli schemi sarebbe modificata in coerenza con la nuova disciplina sul bilancio. In particolare:
 - le voci rappresentative di valori che comportano una riduzione del patrimonio netto sarebbero segnalate come poste negative nel passivo e non più come voci positive dell'attivo;
 - verrebbero richieste informazioni aggiuntive specifiche per le immobilizzazioni materiali derivanti dal recupero dei crediti deteriorati e per le attività finanziarie cedute e non rilevate o rilevate parzialmente in bilancio. Queste informazioni sono previste dalle norme in consultazione sui bilanci degli intermediari vigilati;
 - oltre ai portafogli contabili dell'attivo, di cui all'opzione 1, sarebbero modificati i portafogli contabili delle passività finanziarie per renderli coerenti con la struttura del bilancio. In particolare, le voci relative ai debiti verso banche, debiti verso clientela e titoli in circolazione sarebbero ricondotte al portafoglio delle passività finanziarie

¹² Gli intermediari hanno fornito riscontro in merito agli effetti delle modifiche normative sugli schemi di bilancio connesse al passaggio all'IFRS9 rispondendo a questionari dedicati.

valutate al costo ammortizzato. Un dettaglio informativo analogo a quello esistente sarebbe comunque mantenuto nei dati integrativi al fine di mantenere informazioni utili all'attività di vigilanza;

- sarebbe modificata la composizione delle voci che riguardano i fondi per rischi e oneri includendo gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare fondi e sulle garanzie rilasciate, in linea con la disciplina di bilancio in consultazione.

Analisi costi-benefici

L'**opzione 1** rappresenta il mero recepimento del principio contabile; ad essa, pertanto, corrisponde il costo minimo obbligatorio che in ogni caso gli intermediari sono chiamati a sostenere. L'**opzione 2** comporta l'allineamento ai bilanci degli intermediari vigilati; rispetto all'**opzione 1**, ha il beneficio di rendere omogenee le informative rese a fini segnaletici e contabili. Il costo incrementale derivante agli intermediari dall'attuazione di questa opzione è stimato come contenuto considerato che le informazioni previste da questa opzione corrispondono a quelle che gli intermediari devono produrre per la redazione del bilancio in coerenza con la nuova normativa.

2. Dati di conto economico

In relazione alla necessità di modificare le voci/sottovoci di conto economico previste dalle circolari nn. 217, 189 e 148, coerentemente con i cambiamenti apportati nelle voci relative ai dati patrimoniali sulla base di quanto disposto dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, sono state identificate le seguenti opzioni:

- **Opzione 1.** Gli schemi relativi ai risultati della negoziazione o valutazione delle attività finanziarie sarebbero modificati per tener conto dei nuovi portafogli contabili previsti dall'IFRS 9. Verrebbe inoltre richiesto il dettaglio delle rettifiche/riprese di valore connesse con il deterioramento del credito per stadi di rischio;
- **Opzione 2.** Oltre alle modifiche di cui all'opzione 1 la struttura degli schemi segnaletici sarebbe modificata in coerenza con la nuova disciplina sugli schemi di bilancio. In particolare:
 - nella sezione relativa ai principali dati di conto economico sarebbero inserite le voci presenti nel prospetto di bilancio (ad es., interessi attivi/passivi, dividendi, utili/perdite da cessione e riacquisto). I dettagli necessari agli utilizzatori delle segnalazioni sarebbero invece richiesti nei dati integrativi di conto economico, in linea con quanto previsto nella nota integrativa di bilancio (ad es., spese per il personale) e apportando limitate modifiche rispetto all'informativa esistente;
 - i risultati della negoziazione o valutazione delle attività finanziarie e non finanziarie sarebbero richiesti al netto in un'unica voce e non separatamente in due voci, rispettivamente per la componente positiva e negativa. La rappresentazione verrebbe così allineata al prospetto di conto economico che presenta una forma scalare.

Analisi costi-benefici

L'**opzione 1**, nel rappresentare il mero recepimento del nuovo principio contabile, identifica il costo minimo obbligatorio che in ogni caso gli intermediari sono chiamati a sostenere. L'**opzione 2** determina invece l'allineamento degli schemi segnaletici alla struttura dei bilanci degli intermediari

vigilati come prevista dalla nuova disciplina; rispetto all'**opzione 1**, essa ha il beneficio di rendere omogenee l'informativa segnaletica e quella contabile con costo incrementale contenuto per gli intermediari.

3. Qualità del credito

A fronte dell'esigenza di integrare/modificare le voci/sotto-voci delle Circolari nn. 217, 272 e 115, per riflettere la nuova disciplina sulle rettifiche di valore definita dall'IFRS 9, sono state identificate le seguenti opzioni:

- **Opzione 1.** Gli schemi segnaletici sarebbero modificati per tener conto: i) dei nuovi portafogli contabili previsti dall'IFRS 9; ii) dell'introduzione della nuova variabile relativa agli stadi di rischio di credito; iii) dell'eliminazione della ripartizione tra rettifiche di valore specifiche e di portafoglio, in linea con la nuova disciplina sull'*impairment*. Sarebbero inoltre introdotte nuove voci per la richiesta di informazioni sulla nuova categoria delle attività finanziarie "deteriorate acquisite o originate" prevista dall'IFRS 9;
- **Opzione 2.** Alle modifiche previste dall'opzione 1 si aggiungerebbero richieste di ulteriori informazioni, già oggetto di disclosure in bilancio per esigenze di analisi del rischio di credito. In particolare:
 - in tutte le circolari segnaletiche sarebbero introdotte nuove voci volte a fornire informazioni sui *write-off* parziali complessivi sulle esposizioni creditizie lorde e sulle attività finanziarie e non finanziarie derivanti dal recupero dei crediti deteriorati;
 - nella sola circolare n. 217 sarebbero inoltre introdotte voci su: i) la dinamica delle rettifiche di valore e degli accantonamenti complessivi; ii) la distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto; iii) i trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito; iv) i *write-off* direttamente rilevati a conto economico e i relativi recuperi.
 - In aggiunta, nella stessa Circolare, le voci relative alle variazioni delle esposizioni creditizie lorde deteriorate e oggetto di concessioni, nonché le relative variazioni delle rettifiche di valore complessive, sarebbero ripartite distinguendo tra esposizioni verso clientela e verso banche/società finanziarie in linea con quanto riportato nelle tabelle di bilancio.

Analisi costi-benefici

L'**opzione 1** rappresenta il mero recepimento del principio contabile; ad essa, pertanto, corrisponde il costo minimo obbligatorio che in ogni caso gli intermediari sono chiamati a sostenere. L'**opzione 2** permette di effettuare un'analisi approfondita su aspetti determinanti del rischio di credito e contestualmente ha il beneficio di rendere omogenee l'informativa segnaletica e quella contabile. Il costo incrementale corrispondente all'attuazione di questa opzione per gli intermediari è stimato come contenuto tenuto conto delle nuove informazioni che gli stessi devono produrre per la redazione del bilancio in coerenza con la nuova disciplina attuativa dello stesso IFRS 9.

B) Revisione della disciplina segnaletica per Istituti di pagamento (IP) e Istituti di moneta elettronica comunitari (IMEL)

Il decreto n. 90 del 25 maggio 2017, di recepimento della cd. “IV Direttiva antiriciclaggio”, riconosce alla Banca d’Italia il potere di richiedere dati, anche su base periodica, a IP e IMEL comunitari insediati in Italia, con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati ⁽¹³⁾, e individua la Banca d’Italia, per la materia dell’antiriciclaggio, come Autorità competente nei confronti dei citati intermediari.

Nel nuovo quadro normativo, l’esistenza di discrezionalità ai fini dell’individuazione delle informazioni da acquisire per l’esercizio dell’azione di controllo a fini antiriciclaggio, ha consentito alla Banca d’Italia di identificare due opzioni “normative” che differiscono per: i) il perimetro delle informazioni richieste; ii) i tempi di attuazione.

- **Opzione 1:** estensione a IP e IMEL comunitari insediati in Italia, con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati, degli obblighi segnaletici relativi ai servizi di pagamento o all’emissione di moneta elettronica di cui alla sez. II.12 della Circolare n. 217, con conseguente allineamento degli obblighi segnaletici di tali soggetti a quelli previsti per IP e IMEL italiani. L’obbligo segnaletico decorrerebbe da dicembre 2018.
- **Opzione 2:** estensione a IP e IMEL comunitari insediati in Italia, con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati, degli obblighi segnaletici previsti per alcune delle voci relative ai servizi di pagamento o all’emissione di moneta elettronica di cui alla sez. II.12 della Circolare n. 217. In particolare, sarebbero richieste informazioni sui volumi operativi dei servizi prestati; non sarebbero oggetto di richiesta i dati di ulteriore dettaglio in relazione a tali servizi, né quelli sulle commissioni e sui costi connessi con la prestazione dei servizi di pagamento o con l’emissione di moneta elettronica ⁽¹⁴⁾. L’obbligo segnaletico decorrerebbe da giugno 2018.

In entrambe le opzioni, le segnalazioni riguarderebbero solo gli IP e gli IMEL comunitari insediati in Italia con succursali e/o con reti di agenti o soggetti convenzionati; non sarebbero coinvolti gli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi, in quanto non inclusi tra i soggetti obbligati a fornire informazioni ai sensi del decreto.

Il confronto tra le opzioni mostra che l’**opzione 1**, nell’uniformare gli obblighi segnaletici degli operatori comunitari a quelli nazionali, consentirebbe alla Banca d’Italia di beneficiare di un’informativa completa dell’operatività in Italia di IP e IMEL comunitari; sarebbe inoltre possibile effettuare una valutazione della redditività delle attività svolte. L’**opzione 2**, invece, in quanto basata sulla richiesta delle sole informazioni sui volumi operativi derivanti dallo svolgimento dell’attività, si caratterizzerebbe per la richiesta delle informazioni minime necessarie per l’esercizio dell’azione di controllo a fini antiriciclaggio con un conseguente minor beneficio informativo.

Dal punto di vista dei costi, l’**opzione 1** sarebbe più onerosa dell’**opzione 2**, in ragione della maggiore ampiezza delle informazioni richieste; per contro, tale più elevata onerosità potrebbe

¹³ Cfr. art. 3, comma 2, lett. t) e u) e 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 come modificato dal decreto n. 90 del 2017.

¹⁴ In particolare, va fornita l’informativa richiesta dalla Sez. II.12 della Circolare n. 217 ad eccezione delle seguenti voci: 52503, 52507, 52515, 46436, 46452, 46456, 52240, 58560 (per la sola informativa relativa alla sottovoce relativa alla “operazioni di *money transfer* in altri paesi in cui opera l’intermediario”), 58607, 58610, 58672, 58742, 47044, 58750, 58755, 58760, 58765, 58767, 58778, 58780, 58770.

essere mitigata dalla previsione di una decorrenza dell'obbligo segnaletico differita per tenere conto delle eventuali difficoltà dell'adeguamento dei sistemi informativi e dei processi di produzione delle informazioni da parte degli intermediari.

Una compiuta valutazione delle due opzioni e dei corrispondenti costi-benefici rende necessario acquisire informazioni da parte degli intermediari destinatari della nuova disciplina, in quanto attualmente non soggetti ad obblighi segnaletici.

In proposito, gli intermediari interessati sono invitati ad esprimere e motivare la propria preferenza rispetto alle opzioni presentate nel corso della consultazione.

Sotto il profilo metodologico, ai fini della valutazione dei costi, si fa presente che è necessario dare conto solo dei costi incrementali dell'**opzione 1** rispetto all'**opzione 2** e non anche dei costi che l'intermediario deve sostenere in relazione all'obbligo segnaletico minimo che è necessario sostenere per consentire alla Banca d'Italia l'esercizio dell'azione di controllo antiriciclaggio.